



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2024
C(2024) 5321 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.7.2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda le norme relative al quantitativo di riferimento per gruppi di contingenti tariffari nel settore del pollame

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, che si applica dal 1° gennaio 2021, stabilisce le modalità con cui gli operatori possono ottenere titoli per l'importazione di prodotti agricoli nell'ambito degli attuali contingenti tariffari.

Per garantire la corretta gestione di alcuni contingenti tariffari sovrarichiesti, il quantitativo massimo dei titoli per i quali gli operatori possono presentare domanda è fissato sotto forma di un quantitativo di riferimento, calcolato individualmente per ciascun operatore in base alle importazioni dei prodotti oggetto di un determinato contingente tariffario negli anni precedenti la domanda di titolo. Per calcolare il quantitativo di riferimento per un contingente tariffario specifico, gli operatori possono utilizzare anche le importazioni al di fuori di tale contingente se riguardano prodotti originari di un paese terzo interessato dal contingente tariffario.

Tuttavia, per alcuni contingenti tariffari il regolamento (UE) 2020/760 consente agli operatori di calcolare il quantitativo di riferimento considerando anche le importazioni da paesi che non rientrano nel contingente in questione. In tali casi, il regolamento (UE) 2020/760 raggruppa più contingenti, permettendo agli operatori di calcolare in primo luogo il quantitativo di riferimento per l'intero gruppo e successivamente di ripartire a loro discrezione il suddetto quantitativo tra le domande di titoli per i diversi contingenti del gruppo. Di conseguenza, un operatore potrebbe calcolare il quantitativo di riferimento sulla base delle importazioni di pollame dalla Thailandia e successivamente chiedere un titolo di importazione di pollame dal Brasile nell'ambito di un contingente dello stesso gruppo.

Tale meccanismo è stato istituito per consentire agli operatori di importare alternativamente da una o dall'altra origine al fine di evitare rischi di gravi squilibri in caso di perturbazioni nel commercio globale dovute ad esempio a un focolaio di influenza aviaria.

A seguito della liberalizzazione temporanea degli scambi tra l'UE e l'Ucraina prevista dai regolamenti (UE) 2022/870 e (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, le importazioni di pollame dall'Ucraina sono aumentate in modo significativo. Tali importazioni possono essere utilizzate dagli operatori per calcolare il quantitativo di riferimento per i gruppi di contingenti tariffari disciplinati dal regolamento (UE) 2020/760. Tuttavia, ciò offrirebbe agli operatori che importano dall'Ucraina un vantaggio indebito rispetto ai loro concorrenti.

È pertanto opportuno modificare il regolamento per limitare l'incidenza di tali importazioni sul calcolo del quantitativo di riferimento per gruppi di contingenti tariffari.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente progetto di atto delegato è stato presentato e discusso con il gruppo di esperti per le questioni trasversali riguardanti la PAC nelle riunioni del 24 aprile 2024 e del 24 giugno 2024.

Il presente progetto di atto delegato è stato sottoposto al meccanismo di feedback che si è svolto dal 5 giugno 2024 al 3 luglio 2024. Sono pervenuti dodici riscontri da undici portatori di interessi (uno dei quali ha presentato due riscontri) e da diversi Stati membri. I riscontri provengono da cinque imprese private, cinque associazioni e una camera di commercio.

Sette portatori di interessi hanno espresso pareri contrari all'esclusione dei contingenti tariffari *erga omnes* (09.4213, 09.4216 e 09.4412) dai gruppi di cui all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/760, sulla base delle argomentazioni principali seguenti:

- la modifica ridurrà la flessibilità degli importatori di scegliere di assegnare il quantitativo di riferimento alle importazioni provenienti da paesi diversi da Brasile, Thailandia e Argentina;
- la modifica può conferire un maggiore potere di mercato agli esportatori di paesi terzi (Brasile, Thailandia e Argentina) nei confronti degli importatori dell'UE;
- le importazioni dall'Ucraina sono rilevanti solo per uno dei contingenti tariffari erga omnes esclusi dai gruppi, mentre sono piuttosto marginali per altri;
- gli importatori dell'UE dovrebbero essere autorizzati a calcolare il quantitativo di riferimento per tali gruppi anche in base alle importazioni da altri paesi (ad esempio la Cina);
- la modifica può avere effetti positivi per i produttori di pollame dell'UE, ma al tempo stesso ostacolare l'attività degli importatori dell'UE e può comportare prezzi più elevati per i consumatori.

Quattro portatori di interessi si sono invece espressi a favore della soluzione proposta dalla Commissione, sebbene due portatori di interessi abbiano sottolineato che la loro soluzione preferita sarebbe stata quella di escludere dal calcolo del quantitativo di riferimento unicamente le importazioni dall'Ucraina o, in alternativa, di escludere tutte le importazioni nell'UE al di fuori dei contingenti tariffari a dazio zero da qualsiasi paese terzo.

La Commissione ha preso atto dei riscontri ricevuti e conclude che non intende modificare il regolamento per i motivi seguenti:

- dall'adozione del regolamento (UE) 2022/870¹ le importazioni di pollame dall'Ucraina sono aumentate notevolmente e i quantitativi importati sono stati utilizzati per il calcolo del quantitativo di riferimento dei contingenti tariffari relativi ai prodotti in questione;
- tale circostanza ha conferito un vantaggio considerevole agli operatori che importano pollame dall'Ucraina, che hanno potuto costituire un quantitativo di riferimento anche per le importazioni da altri paesi, pur mantenendo elevate le importazioni dall'Ucraina;
- il quantitativo di riferimento è calcolato sulle importazioni dei due anni precedenti la domanda di titoli, per cui gli operatori che hanno importato dall'Ucraina potrebbero utilizzare le importazioni aumentate per calcolare il quantitativo di riferimento per due anni da quando la soppressione dei dazi sulle importazioni dall'Ucraina cessa di produrre effetti e i quantitativi importati tornano a livelli normali;
- la Commissione ritiene che la modifica di uno solo dei gruppi di cui all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/760, come proposto da alcuni portatori di interessi, possa tradursi in una misura destinata specificamente a singole imprese e pertanto non intende procedere in tal senso;
- analogamente, la Commissione ritiene che l'eliminazione dal calcolo del quantitativo di riferimento di tutte le importazioni a dazio zero provenienti da qualsiasi paese terzo sarebbe sproporzionata, in quanto inciderebbe su tutti i contingenti tariffari in tutti i settori in cui si applica il quantitativo di riferimento ed escluderebbe inoltre da tale calcolo non solo le importazioni derivanti dalla soppressione dei dazi sulle importazioni dall'Ucraina ma anche tutte le misure previste da accordi bilaterali conclusi tra l'UE e i paesi terzi, nonché le importazioni effettuate nel quadro di programmi specifici dell'UE (ad esempio POSEI).

¹ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj>).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato prevede la soppressione dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213, 09.4216 e 09.4412 dall'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.7.2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda le norme relative al quantitativo di riferimento per gruppi di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio², in particolare l'articolo 186,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione³ integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/760, gli operatori possono presentare domanda di titoli nell'ambito di un determinato contingente tariffario soltanto per un quantitativo limitato, calcolato in base ai quantitativi da essi importati in passato ("quantitativo di riferimento"). A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato, il quantitativo di riferimento deve comprendere prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano nello stesso numero di contingente tariffario e che hanno la stessa origine.
- (3) L'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 stabilisce una deroga alla regola secondo cui il quantitativo di riferimento deve essere calcolato sulla base delle importazioni di prodotti aventi la stessa origine. Per alcuni gruppi di contingenti tariffari, il quantitativo di riferimento viene calcolato cumulativamente per l'intero gruppo di cui all'articolo 9, invece di essere calcolato per un singolo contingente tariffario. Di conseguenza, il quantitativo di riferimento del gruppo può essere utilizzato per chiedere titoli per uno qualsiasi dei contingenti tariffari del gruppo interessato.
- (4) La deroga di cui all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 consente pertanto agli importatori di presentare domanda per i contingenti tariffari nell'ambito del quantitativo di riferimento del gruppo con un certo grado di flessibilità.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

³ Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).

- (5) Tuttavia, il ricorso a tale deroga potrebbe potenzialmente comportare distorsioni del mercato, poiché recenti sviluppi legislativi e di mercato consentono a un numero limitato di imprese di ottenere quote significative di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari in questione. Tale rischio è stato aggravato dalla soppressione dei dazi sulle importazioni dall'Ucraina, come previsto dai regolamenti (UE) 2022/870⁴, (UE) 2023/1077⁵ e (UE) 2024/1392⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (6) Per ridurre al minimo il rischio di distorsioni del mercato e garantire che tutti gli operatori interessati possano presentare domanda di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari in questione, è opportuno sopprimere i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4213, 09.4216 e 09.4412 dai gruppi elencati all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760.
- (8) Per garantire la corretta gestione di tali gruppi di contingenti tariffari e tenendo conto del fatto che i periodi contingenziali non sono uguali per tutti i gruppi, le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dai periodi contingenziali che iniziano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

All'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da due o tre numeri d'ordine di contingenti indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:

- a) 09.4211, 09.4212 e 09.4290;
- b) 09.4214 e 09.4215;
- c) 09.4410, 09.4411 e 09.4289.

⁴ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1077/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 2024/1392 del 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj>).

7. In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.4211, 09.4212 e 09.4290, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingente per i tre contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali ha presentato le domande di titolo. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.4214 e 09.4215 e ai numeri d'ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4289.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai periodi contingenti che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.7.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN